



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO)
tel. +39 0426-631742 – fax 0426 – 322199
email: roic80600d@istruzione.it – web: <http://www.icportoviro.edu.it>

PROTOCOLLO PER L'ISTRUZIONE PARENTALE

Indicazioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di Stato nel primo ciclo di istruzione

(Approvato con Consiglio di Istituto del 26.10.2020)

*Scuola dell'Infanzia "Fornaci" 0426-632015
Scuola dell'Infanzia "Centro" 0426-631429*

*Scuola Primaria "Taglio di Donada" 0426-321969
Scuola Primaria "Porticino" 0426-321974
Scuola Primaria "Aldo Moro" 0426-631074
Scuola Primaria "Mons. Sante Tiozzo" 0426-631960*

*Scuola Media "Pio XII" 0426-323016
Scuola Media "San Domenico Savio" 0426-631742*

SOMMARIO

Premessa.....	3
1. Candidati.....	3
2. Requisiti di ammissione	3
3. Esami di idoneità di Stato	4
4. Domande di iscrizione e termini previsti.....	5
5. Sedi di esame	5
6. Commissione d'esame.....	6
7. Calendario e prove d'esame	6
8. Riferimenti normativi	6

Premessa

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione.

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni: i dieci anni di obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

<https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>

1. Candidati

Gli studenti che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere di sostenere, in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuolastatale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

2. Requisiti di ammissione

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno d'età.
- L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno d'età e che

siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni.

3. Esami di idoneità di Stato

Come necessaria premessa, si precisa che l'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 c. 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe. I titoli di studio finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali aventi valore legale (come è invece riconosciuto alle scuole statali paritarie).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma, alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti giungono attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- Annualmente, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale (T. U. 297/1994, art. 192, c. 1);
- Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C. M. 35/2010):
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che, per poter poi sostenere l'esame di Stato, occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (D.Lgs. 59/2004, art. 11 c.6).

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione a una determinata classe;
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR.
- Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (D.Lgs. 59/2004, art. 8);
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno;
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (C. M. 27/2011);
- Le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato;
- Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (D.Lgs. 59/2004, artt. 8 e 11; T. U. 297/1994, artt. 192 e 193; DPR 122/2009);
- Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali

obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d'esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle indicazioni nazionali statali;

- La sede di esame è indicata dalle norme;
- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento,
- Se l'alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4. Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o direttore della scuola paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso od avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

5. Sedi di esame

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis c. 3 della l. 27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

- Per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- Per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatta salva le conseguenti responsabilità civili e penali.

6. Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

7. Calendario e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione di idoneità.

- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione), l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) e in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede d'esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

8. Riferimenti normativi

- Costituzione, art.30: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";
- Costituzione, art. 34: "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";
- L. 104/1992, art. 12 comma 9: ai minori con certificazione, soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica;
- D.Lgs297/94, art 111 comma 2: i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- D.M. 489/2001, art. 2 comma 1: "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione".

- D.Lgs 76/2005, art 1, comma 4: le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici;
- L. 296/2006, art. 1 comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- D.Lgs 62/2017, art.23: "in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
- O.M. 90/2001, artt. 4, 6, 8;
- C.M. 93 prot. 2471 del 23/12/2005;
- C.M. 27 del 05/04/2011;
- C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM. sulle iscrizioni;

Il dirigente scolastico
Massimiliano Beltrame

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993